



N. 28.

Legge per la formazione del catasto dei fabbricati.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua tornata del 21 settembre 1950:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 21 febbraio 1949, n. 11, il nuovo catasto dei fabbricati sarà formato per unità immobiliari e con accertamento diretto da parte di periti catastali delegati dal Governo.

Art. 2.

Unità immobiliare è ogni parte di costruzione o insieme di costruzioni che, nello stato in cui si trova, sia di per sè stessa utile.

Art. 3.

Le unità immobiliari saranno geometricamente rappresentate in sviluppi in scala di 1:200 delle particelle edilizie.

Art. 4.

Entro il 31 maggio 1951 tutti i possessori di fabbricati sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributario e del Catasto, nella scala indicata all'articolo precedente, una planimetria dei fabbricati posseduti e dei quali verrà loro fornito il disegno esterno, compilata, secondo le norme che verranno indicate da detto ufficio, da uno dei periti designati dal Governo.

Art. 5.

Chi non presenterà la planimetria nel termine sopraindicato incorrerà nella multa da 3.000 a 10.000 lire e sarà tenuto alla rifusione delle spese per la esecuzione d'ufficio della planimetria stessa.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 settembre 1950 (1650 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Forcellini - Primo Taddei

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI ff.

G. Giacomini